FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0105/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0084/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Valentina Ramella - Presidente
Antonella Arpini - Componente
Paolo Clarizia - Componente
Andrea Fedeli - Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7105/1125pf25-26/GC/DP/ff del 29 settembre 2026, depositato il 1° ottobre 2026, nei confronti della sig.ra Sabrina Toni, nonché nei confronti della società Lissone Calcio SSD A RL (già AC Lissone), la seguente

DECISIONE

I deferimenti

Con atto depositato in data 1° ottobre 2026, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
– Il Sig. Marco ERBA all'epoca dei fatti allenatore Uefa C tesserato per la società A.C. Lissone, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 66 delle N.O.I.F e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito che il calciatore minorenne Sig. S.N. (classe 2015), all'epoca dei fatti tesserato per la società A.C. Lissone, accedesse al recinto di gioco e sostasse in panchina, ancorché non iscritto in distinta, nelle gare ufficiali della stagione sportiva 2025- 2026 disputate nel campionato Pulcini dal gruppo squadra anno di nascita 2016, del quale il predetto giovane calciatore non avrebbe potuto far parte in ragione del requisito anagrafico;
– la sig.ra Sabrina TONI all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C. Lissone, per rispondere della violazione dell'art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 66 delle N.O.I.F., per avere la stessa consentito e comunque non impedito che il calciatore minorenne sig. S.N. (classe 2015), all'epoca dei fatti tesserato per la società A.C. Lissone, accedesse al recinto di gioco e sostasse in panchina, ancorché non iscritto in distinta, nelle gare ufficiali della stagione sportiva 2025-2026 disputate nel campionato Pulcini dal gruppo squadra anno di nascita 2016, del quale il predetto giovane calciatore non avrebbe potuto far parte in ragione del requisito anagrafico;
- la Lissone Calcio S.S.D. A R.L. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Sabrina Toni e Marco Erba, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura Federale acquisiva i seguenti atti e documenti a dimostrazione dell'illecito contestato:
– foglio censimento della società A.C. Lissone per la stagione sportiva 2025-2026;
– posizione di tesseramento del calciatore minorenne sig. S.N.;
– posizione di tesseramento del calciatore minorenne sig. S.A.;
– posizione di tesseramento del sig. Gilberto Galliani, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Leo Team;
– posizione di tesseramento del sig. Luciano Buffoli, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C. Lissone;
– posizione di tesseramento del sig. Lorenzo Maurelli, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D. Pro Lissone Calcio;
– posizione di tesseramento del sig. Roberto Ferrante, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C. Lissone;
– posizione di tesseramento della sig.ra Sara Caputa, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C. Lissone;
– verbale di audizione dell'8.6.2026 del sig. Gilberto Galliani, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Leo Team;
– verbale di audizione dell'8.6.2026 del sig. Luciano Buffoli, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C. Lissone;

– verbale di audizione dell'8.6.2026 del sig. Lorenzo Maurelli, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D. Pro Lissone Calcio;
– verbale di audizione dell'8.6.2026 del sig. Mario Sava, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C. Lissone;
– verbale di audizione del 4.7.2026 della sig.ra Silvia Mirarchi, madre del calciatore minorenne sig. P.L., all'epoca dei fatti tesserato per la società S.S.D. Pro Lissone Calcio;
– verbale di audizione del 6.7.2026 della sig.ra Sara Caputa, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C. Lissone;
– verbale di audizione del 6.7.2026 del sig. Marco Erba, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.C. Lissone;
– verbale di audizione del 13.7.2026 del sig. Roberto Ferrante, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C. Lissone;
– posizione di tesseramento del tecnico sig. Marco Erba nella stagione sportiva 2025-2026.

La fase predibattimentale e l'accordo ex art. 127 CGS

Il Tribunale Federale fissava la convocazione delle parti per l'udienza del giorno 30 ottobre 2026; il solo deferito Marco Erba presentava memorie difensive in cui riconosceva di aver condotto in panchina il minore S.N. (classe 2015) durante alcune gare del campionato Pulcini (classi 2016), precisando però come lo stesso non avesse mai preso parte alle gare ufficiali e che tale condotta era stata una sua decisione personale assunta in quanto i genitori del minore gli avevano chiesto di consentire al bambino di allenarsi insieme al fratello più piccolo S.A. (appunto classe 2016), sia per esigenze organizzative familiari, sia per specifiche necessità personali di S.N, il quale presentava alcune fragilità emotive e relazionali (comprovate da documentazione medica allegata alle difese) tali per cui la vicinanza del fratello rappresentava un riferimento rassicurante e un sostegno nel percorso di inserimento nel gruppo.
Prima dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale ed il sig. Marco Erba depositavano proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti fosse corretta, così come congrua la sanzione proposta, dichiarava efficace l'accordo, chiudendo la vicenda nei confronti del Sig. Marco Erba; il giudizio proseguiva pertanto per la posizione degli altri deferiti, Sabrina Toni e la Lissone Calcio S.S.D. A R.L.

Il dibattimento

All'udienza del giorno 30 ottobre 2026 era presente per la Procura Federale l'Avv. Debora Bandoni, nessuno per i deferiti. La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento e chiedeva pertanto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- alla sig.ra Sabrina Toni, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società Lissone Calcio S.S.D. A R.L., euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità dei deferiti.
Le violazioni contestate risultano riconosciute ed ammesse, con valore confessorio, dallo stesso tecnico Sig. Marco Erba, che ha confermato di aver consentito che il calciatore minorenne Sig. S.N. (classe 2015) accedesse al recinto di gioco e sostasse in panchina, ancorché non iscritto in distinta, nelle gare ufficiali della stagione sportiva 2025-2026 disputate nel campionato Pulcini dal gruppo squadra anno di nascita 2016 della società sportiva A.C. Lissone.
Risulta dunque evidente la violazione delle norme federali indicate dalla Procura, in particolare dell'art. 66 delle NOIF, che precisa dettagliatamente i soggetti ammessi nel recinto di giuoco durante le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e non prevede l'ingresso al campo di altri calciatori o soggetti non indicati nella distinta di gara.
La condotta contestata, seppur determinata dalle richieste dei genitori del calciatore minorenne S.N. anche a tutela della sfera emotiva del medesimo e posta in essere in concreto dal tecnico Marco Erba, risulta comunque condivisa da tutto lo staff della società A.C. Lissone (in questo senso cfr. dichiarazioni della dirigente Sara Caputa del 6 luglio 2026) e comporta pertanto la responsabilità sia del Presidente Toni che dello stesso sodalizio sportivo ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.
Quanto all'entità delle sanzioni il Tribunale ritiene congrue quelle indicate al dispositivo, anche tenuto conto delle volontà dei deferiti di tutelare la sfera emotiva del minore S.N. e dunque di non dividerlo dal fratello più piccolo S.A.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- alla sig.ra Sabrina Toni, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla società Lissone Calcio SSD A RL, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL RELATORE
Roberto Pellegrini

IL PRESIDENTE
Valentina Ramella

Depositato in data 6 novembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai